

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE

(2<sup>a</sup> - Giustizia)

(4<sup>a</sup> - Difesa)

### 1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 1985

**Presidenza del Presidente  
della 2<sup>a</sup> Commissione permanente VASSALLI**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche al codice penale militare di pace»  
(1384), approvato dalla Camera dei deputati  
**(Discussione e approvazione con modifica-  
zioni)**

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*

*Pag. 1, 3, 5 e passim*

BATTELLO (PCI) .....	3, 5, 10 e passim
CARPINO, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> .....	5, 10, 13 e passim
CODAZZI (DC) .....	15
FALLUCCHI (DC) .....	21, 22, 25
FILETTI (MSI-DN) .....	8, 10, 13 e passim
GALLO (DC) .....	3, 5, 6 e passim
GOZZINI (Sin. Ind.) .....	8, 15, 17
GRAZIANI (PCI) .....	13, 16
LIPARI (DC) .....	7, 8, 11 e passim
MARTORELLI (PCI) .....	5, 7, 11 e passim
RICCI (PCI) .....	3, 7

*I lavori hanno inizio alle ore 16,10.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Modifiche al codice penale militare di pace**» (1384),  
approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riu-  
nite*. L'ordine del giorno reca la discussione  
del disegno di legge: «Modifiche al codice  
penale militare di pace», già approvato dalla  
Camera dei deputati e del quale sono io stesso  
relatore.

Se non si fanno osservazioni, propongo che  
si dia per acquisita alla nuova fase procedurale  
la relazione da me stesso svolta, nella prece-  
dente fase referente, nella seduta del 25 luglio  
scorso.

Certamente non desidero nè rifare la relazio-  
ne nè integrarla, ma devo aggiungere rapida-

mente qualche considerazione. Nelle more di questa lunga vicenda parlamentare da me riassunta in passato, oltre alla già ricordata sentenza, n. 102 del 1985 - che la Camera dei deputati non aveva tenuto presente e che noi invece dobbiamo tenere presente e che è un elemento già di per sè sufficiente a far sì che questo disegno di legge debba purtroppo tornare all'esame della Camera dei deputati nonostante la sua urgenza, in quanto dobbiamo inserirvi, all'articolo 7, anche l'abrogazione dell'articolo 191 conseguente a tale sentenza - è intervenuta anche un'altra sentenza della Corte costituzionale, attinente un tema limitato perchè riguarda la sola provocazione, ma che non può non essere tenuta presente per le ragioni che accennerò e che vedremo meglio durante l'esame dell'articolo 7. Tale sentenza è la n. 213 del luglio 1984 che dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 49 del codice penale militare di pace. Senza enunciare i motivi di tale illegittimità, ricordo che l'articolo 49 del codice penale militare di pace prevedeva, in una norma speciale, l'attenuante della provocazione con questa formula: «Per i reati militari, l'aver reagito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui, costituisce circostanza di attenuazione soltanto nei casi espressamente stabiliti dalla legge». Questa sentenza ha attinenza con il disegno di legge al nostro esame, in quanto per i reati in esso contenuti - i reati da un lato di insubordinazione e dall'altro di abuso di autorità - esistono nel codice penale militare di pace gli articoli 194 e 198 tuttora vigenti e che prevedono attenuanti speciali per questi delitti rispetto alla attenuante generale dell'articolo 49 considerata oggi incostituzionale. L'articolo 194, trattando della provocazione del superiore e riferendosi esplicitamente ai delitti dei quali ci stiamo occupando (quelli di insubordinazione), statuisce che: «Se alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, e subito dopo di esso, o subito dopo che l'inferiore ne ha avuto notizia, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a vent'anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alle metà»; mentre l'articolo 198, che riguarda la provocazione

nel caso di abuso di autorità, cioè la provocazione fatta dall'inferiore al superiore, recita: «Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore e subito dopo di esso, o subito dopo che il superiore ne ha avuto notizia, alla pena di morte è sostituita la reclusione non inferiore a vent'anni; all'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a 15 anni, e le altre pene sono diminuite dalla metà a due terzi».

Vedete che mentre nella provocazione del superiore (articolo 194), le pene detentive temporanee sono diminuite da un terzo alla metà, nell'abuso di autorità, viceversa, le pene sono diminuite dalla metà ai due terzi, e quindi rivive quella disparità di trattamento, sia pure nella riduzione per provocazione, che si è voluta eliminare in tutte le altre norme. Vi preannuncio che esiste anche questo tema, che tradurrei in un emendamento principale consistente nell'aggiungere semplicemente nell'elencazione degli articoli da considerare abrogati anche gli articoli 194 e 198, cosa che porterebbe ad applicare soltanto l'attenuante del codice comune, riguardante la provocazione, prevista all'articolo 62, secondo comma, del codice penale. Presenterò tuttavia anche un emendamento subordinato, perchè nel codice penale militare di pace, così ricco di norme, esiste un'attenuante generale piuttosto curiosa che è quella dell'articolo 48, punto 3°. Tale articolo recita: «Oltre le circostanze attenuanti comuni prevedute dal codice penale, e salva la disposizione dell'articolo seguente» - che è quell'articolo dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale - «attenuano il reato militare, quando non ci sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: ...3° l'aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati dal superiore». Con il mio emendamento principale vi sarebbe la stessa riduzione di pena per la provocazione comune (fino ad un terzo, punto 2° dell'articolo 62 del codice penale) e l'aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati dal superiore. È un po' strano che ci sia la stessa diminuzione di pena nel caso della provocazione e in quello dei «modi non convenienti»; vi sarebbe una certa sproporzione.

Se ciò destasse preoccupazioni bisognerà allora proporre – ed è questo il contenuto del mio emendamento subordinato – un articolo 199-*bis* che crei l'attenuante speciale della provocazione sia per l'insubordinazione, sia per l'abuso di autorità, con pari diminuzione di pena tra le due ipotesi, ma con una diminuzione di pena superiore a quella prevista dal 3° punto dell'articolo 48; in tal modo forse sistemeremmo meglio la situazione che nel caso della semplice abrogazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GALLO. Si prevede l'attenuante per i modi non convenienti del superiore, articolo 48, punto 3°.

Mi pare che una disparità questa volta spunti dall'altro versante; vi può essere il fatto compiuto per modi non convenienti dall'inferiore.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Anche su questo vi prego di riflettere.

GALLO. L'attenuante dovrebbe comprendere i modi non convenienti del militare.

RICCI. Della persona offesa.

GALLO. Potrebbe sembrare una estensione al civile.

RICCI. Del militare persona offesa.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Ringrazio tutti i commissari per il contributo dato ed in particolare il senatore Gallo.

Nella seduta del 25 luglio abbiamo ascoltato brevi interventi. Non intendo certamente allungare la discussione su un disegno di legge che viene segnalato come urgente, ma ricordo alla Commissione che è ancora possibile intervenire nella discussione generale permettendomi di raccomandare una relativa brevità, se è possibile, poichè non mi pare che possano emergere contrasti di carattere generale dato che si tratta di un adempimento di fronte a sentenze della Corte costituzionale.

Nella precedente seduta solo il senatore Graziani mise in guardia sui pericoli di interventi limitati in una materia, come quella

del codice penale militare di pace, per la quale il provvedimento di riforma giace ancora alla Camera.

Ho già segnalato che questi sono interventi necessariamente limitati, resi indispensabili dalla sentenza della Corte costituzionale. Forse lo stesso titolo del provvedimento dovrà essere cambiato; queste modifiche necessitate dalle lacune gravissime segnalate dalla giurisprudenza devono essere di sollecitazione alla riforma più generale. Quindi, sarebbe auspicabile non discutere a lungo sui problemi generali della riforma.

BATTELLO. Mi rendo partecipe della sua preoccupazione, signor Presidente, e ne terrò il dovuto conto; ritengo però che non si possa, sia pure dando adempimento ad alcuni interventi della Corte costituzionale, affrontare questa discussione sulle modifiche da apportare conseguentemente al codice penale militare di pace al di fuori del contesto generale dei problemi posti dallo stesso codice; e ciò perchè essa ha luogo in relazione ad una materia che attende anche altri interventi legislativi di carattere più generale e che sollecita anche interventi in attuazione della legge sui principi della disciplina militare dell'11 luglio 1978, n. 382.

La Corte costituzionale è intervenuta anche in materia processuale ed è evidente che occorrerà intervenire anche dopo l'approvazione della legge 7 maggio 1981, n. 180, recante «Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace»; vi sono, infatti, adempimenti da realizzare in materia di norme relative all'autogoverno dei magistrati militari. Ci sono stati convegni in materia; è un campo che attende di essere arato legislativamente.

C'è poi la necessità di dar corso alla legge sui principi del 1978 in relazione alla quale, nonostante siano passati ormai quasi sette anni, non vi è stato alcun intervento di modifica del regolamento di disciplina militare. Quindi, si faccia pure velocemente questa discussione, ma tenendo conto che essa va collocata in un quadro di carattere più generale.

Ricordo brevemente le sentenze della Corte costituzionale n. 26 del 1979, n. 72 del 1980; nel 1982 vi è stato il primo disegno di legge

presentato dal Governo. Alla Camera dei deputati la discussione è iniziata il 4 ottobre del 1984; quindi, riconosciamo pure che alle spalle abbiamo questa storia. Come lei, signor Presidente, ha ricordato, nel corso di questo esame del provvedimento la Corte costituzionale ha continuato a sollecitare interventi del Parlamento, perchè non c'è solo la sentenza n. 102 del 1985, ma anche la sentenza n. 173 del 1984 concernente l'illegittimità dell'articolo 195, primo comma, del codice penale militare di pace, riguardante il reato di abuso di autorità. Vi è poi la sentenza n. 213 del luglio 1984.

Concludo affermando che approveremo questo disegno di legge tenendo conto che necessariamente il testo al nostro esame dovrà essere di nuovo esaminato dalla Camera dei deputati, perchè alcuni emendamenti che si preannunciano hanno fondatezza tale da renderli meritevoli di accoglimento, tanto più che l'altro ramo del Parlamento non si è arreso di fronte al testo governativo ma l'ha modificato.

Per quanto riguarda in particolare le proposte di modifica nella linea tracciata dalla Corte costituzionale, che è quella di rendere queste figure di reato aderenti alla novità introdotta nell'ordinamento sostanziale militare con la legge sui principi del 1978 che dà una disciplina e un tipo di valutazione diverso rispetto alla precedente legislazione, è auspicabile che si vada nella direzione di ridurre il divario sanzionatorio per i reati di insubordinazione da un lato e di abuso di autorità dall'altro. Si deve prendere atto della disparità, per ciò che riguarda la persona offesa, della diversificazione tra superiore ufficiale e non ufficiale, in relazione alla quale la Corte costituzionale aveva affermato che spettava al legislatore intervenire nei limiti della ragionevolezza. È altrettanto giusto intervenire, con una serie di abrogazioni, su articoli del codice vigente.

All'elenco originario previsto all'articolo 9 del disegno di legge di iniziativa governativa che comprendeva soltanto gli articoli 188, 192 e 197 del codice penale militare di pace - abrogazioni del tutto formali riguardanti la materia dell'attenuante per cause estranee oggi riprodotte nel testo al nostro esame -, la Camera dei deputati ha aggiunto l'abrogazione

dell'articolo 193, accogliendo sollecitazioni proposte sia dalla giustizia militare che dalla dottrina. Personalmente credo che l'elenco degli articoli del codice penale militare di pace da abrogare sia da arricchire aggiungendo l'articolo 191 che esprime una diversa valutazione tra la condotta posta in essere dall'inferiore verso il superiore, e viceversa.

L'unica segnalazione, e concludo, che vorrei rivolgere alla valutazione dei colleghi, accogliendo suggerimenti che la dottrina militare propone - perchè come è noto esiste da qualche anno uno strumento di dottrina, la «Rassegna di diritto militare penale», che è il tramite dell'arricchimento di questo dibattito - è l'opportunità che, laddove si fa riferimento alla insubordinazione con minaccia e ingiuria, e alla minaccia e ingiuria con abuso di autorità, si vada verso una sostanziale omologazione delle due ipotesi. Ricordo che, per quanto riguarda l'insubordinazione con minaccia ed ingiuria, il bene tutelato è dato non solo dall'onore, ma anche dalla reputazione e dal prestigio, mentre invece nel caso di minaccia ed ingiuria con abuso di autorità il bene aggredito è dato soltanto dall'onore e dal decoro. Da parte di operatori del diritto, della giustizia militare e da parte della dottrina viene fatta rilevare l'impossibilità che, ove la condotta ingiuriosa sia posta in essere da parte dell'inferiore nei confronti del superiore, si preveda una così ampia sfera di tutelabilità - onore, prestigio e reputazione -, innovando qualitativamente in questo modo nella tutela del prestigio rispetto al reato di ingiuria e diffamazione - articoli 226 e 227 pur previsti nel diritto penale militare di pace, non reati contro la disciplina ma reati contro la persona - mentre invece, quando questa aggressione viene realizzata dal superiore nei confronti dell'inferiore, il bene tutelato si riduca soltanto all'onore e al decoro, trascurando il prestigio e la reputazione, diversificando irragionevolmente in questa maniera quel bene della gerarchia che, come afferma la Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 1979 che ha dato origine a tutta questa serie di interventi, ha non solo un aspetto ascendente, ma anche discendente. Al riguardo, vi risparmio l'ascolto di citazioni e letture di alcune sentenze della Corte costituzionale.

Concludo sottoponendo alla vostra valutazione l'opportunità che il reato che ci viene oggi proposto nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati con l'articolo 6, relativo all'articolo 196 del codice penale militare di pace - «Minaccia o ingiuria ad un inferiore» -, parallelamente a ciò che avviene per l'articolo 3 relativo all'articolo 189 - «Insubordinazione con minaccia o ingiuria» -, sia arricchito nel senso: «il militare, che offende» - invece di dire decoro - «l'onore, il prestigio e la reputazione dell'inferiore...».

MARTORELLI. Il prestigio è collegato al grado.

BATTELLO. Non è vero, perchè un noto procuratore militare, di cui non faccio il nome per ovvie considerazioni, in un ampio studio che ha svolto, pone in evidenza come il prestigio non sia riportabile soltanto al grado, ma alla collocazione del militare nell'ambito della comunità militare più ampia.

GALLO. C'è anche il problema della pena.

BATTELLO. Il problema è questo: mentre l'insubordinazione con ingiuria contiene un *quid* specifico afferente alla disciplina, che la differenzia dal reato, pur esso militare, di ingiuria o diffamazione, per l'abuso con violenza e con minaccia o ingiuria non c'è questo *quid novi* relativamente alla disciplina militare, talchè si pone un problema di sovrapposibilità tra il reato di ingiuria o diffamazione e questo altro reato.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Il senatore Battello vuol dire che il minimo della pena è più alto.

GALLO. Ed è proprio per questo che si tratta anche di operare una perequazione sul versante della sanzione: da un lato fino a 2 anni, e dall'altro da 6 mesi a due anni.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale ringraziando tutti i senatori che sono intervenuti, in modo particolare il senatore Battello al quale

assicuro - per quel poco che possa contare il parere di un relatore - che anch'io sono d'accordo nel dare al più presto attuazione alla legge sui principi della disciplina militare, n. 382 del 1978, e al disegno di riforma organico e completo del codice penale militare di pace.

In secondo luogo, costato anch'io, come già feci nella relazione introduttiva svolta in sede referente, i ritardi che vi sono stati, alcuni dei quali abbastanza gravi, nel 1979 e nel 1982; comunque tutto questo non fa che corroborare il nostro comune convincimento di agire con la dovuta rapidità e comprensione circa le esigenze della giurisdizione - rappresentate anche al Governo -, anche con la dovuta circospezione per non incorrere in errori tecnici in questa materia, colma, non dico di trabocchetti, ma di difficoltà.

Concordo pienamente con l'inclusione dell'articolo 191 del codice penale militare di pace, come del resto risulta anche da un mio emendamento, tra gli articoli da abrogare in aggiunta a quelli già indicati dalla Camera dei deputati. Ho spiegato già le ragioni per cui non ho incluso in tale elenco l'articolo 196, e ciò - le ripeto - perchè si tratta di una norma fortemente autonoma e perchè nel frattempo il disegno di legge n. 1384 elimina quelle disparità che la sentenza della Corte costituzionale n. 102 del 1985 aveva segnalato pronunciando la illegittimità costituzionale di parte degli articoli 191 e 196.

Per concludere, vorrei pregare il senatore Battello di predisporre gli adeguati emendamenti in relazione a quanto detto sulla situazione determinata dalla differenza di identificazione dell'oggetto giuridico del delitto di insubordinazione con minaccia o ingiuria e il delitto di minaccia o ingiuria ad un inferiore; e invito anche il senatore Gallo a presentare proposte di modifica in riferimento alla pena diversa nel minimo per questi due reati.

CARPINO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il disegno di legge che viene oggi all'esame delle Commissioni riunite giustizia e difesa del Senato, di iniziativa del Ministro della difesa e approvato dall'altro ramo del Parlamento, ha certamente bisogno di alcune correzioni e integrazioni.

Come rappresentante del Ministero di grazia e giustizia non posso che prendere atto delle precisazioni e delle delucidazioni autorevoli e dotte che sono emerse sia dalla relazione del presidente Vassalli sia dagli interventi svolti dal senatore Battello oggi e dal senatore Gallo in sede referente.

Quindi mi rendo conto che occorre comunque emendare il testo che viene dalla Camera dei deputati; l'unica raccomandazione che mi permetto in umiltà di rivolgere a queste Commissioni riunite è che si operi con una certa rapidità onde colmare le lacune che oggi esistono in materia.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. La ringrazio, onorevole Carpino.

Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 186 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

«Art. 186. - (*Insubordinazione con violenza*). - Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata».

Mi permetto di ricordare che tale articolo riguarda la insubordinazione con violenza, cioè il più grave dei delitti contro la disciplina militare previsti dal codice penale militare; il delitto è stato oggetto delle prime sentenze della Corte costituzionale che considerarono illegittimo tutto il tessuto dell'articolo stesso.

Mi permetto ancora di ricordare che questo articolo, nell'originario disegno di legge governativo, era completamente diverso dal testo approvato dalla Camera dei deputati perchè faceva tutta una diversificazione di pene a seconda delle varie forme di violenza, precisando le pene per ciascuna di esse, mentre invece la Camera ha semplificato il testo

riducendolo in due commi. Il primo comma dell'articolo 186 del codice militare di pace recita: «Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni», e questo termine di «violenza» ricordo che è oggetto di una specifica definizione in quel codice: adesso non ricordo a memoria il numero dell'articolo, ma c'è proprio la definizione del concetto di violenza.

Nel secondo comma, dello stesso articolo 186, invece, si tratta delle forme di violenza più gravi e qualificate, per le quali la Camera propone di rinviare puramente e semplicemente alle pene del codice penale: omicidio consumato, omicidio tentato, omicidio preterintenzionale, lesione gravissima, lesione grave; peraltro, il testo che proviene dalla Camera aggiunge un aumento obbligatorio di pena per i casi di cui al comma successivo, cioè per i casi di omicidio consumato, tentato o preterintenzionale, di lesione personale gravissima o grave.

GALLO. Innanzi tutto volevo fare presente che la formula: «Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale» in effetti può dare adito a qualche dubbio interpretativo; contro di essa già nella scorsa seduta io avevo preso posizione con una qualche vivacità, di cui però debbo fare ammenda perchè ho sottoposto questo testo ad alcuni operatori militari che mi hanno detto che effettivamente la *ratio*, la logica, il dettato sembrano più che chiari ed evidenti, però la forma usata è tale da poter dare anche la possibilità di intenderla come se si dicesse: «sempre la pena dell'omicidio, anche se l'omicidio sia tentato o preterintenzionale».

A questo punto, siccome non vi sono dubbi circa la *intentio* legislativa, proporrei di dire: «Se la violenza consiste nell'omicidio consumato, tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale», così che ci sia una piena corrispondenza tra la elencazione delle fattispecie causative della sanzione e la disposizione sanzionatoria.

Poi mi pare che quel «tuttavia» all'inizio dell'ultima frase del secondo comma dell'arti-

colo 186 del codice penale militare di pace sia assolutamente ridondante, potrebbe essere soppresso bastando dire: «La pena detentiva temporanea è aumentata».

Nella sostanza, personalmente sarei propenso, anche per adeguare il sistema a quanto viene affermato nell'articolo 2 del disegno di legge, a sostituire, ad una circostanza aggravante obbligatoria, una circostanza aggravante rimessa al potere discrezionale del magistrato; quindi l'ultima frase del secondo comma dell'articolo 186 dovrebbe essere: «La pena detentiva temporanea può essere aumentata» ripetendosi, cioè, la dizione che poi figura nell'articolo 2.

LIPARI. Però c'è proprio una proposta del Presidente di sopprimere, nell'articolo 2, la parola «può».

GALLO. Se noi sopprimiamo il «può» all'articolo 2 arriviamo ad un tipo di disciplina più severo di quello che era disposto dal codice fascista, perchè questo prevedeva proprio la facoltatività dell'aggravante. Ora sembrerebbe strano che, in un disegno che vuole attuare una sorta di perequazione del trattamento sanzionatorio, una maggiore apertura rispetto a certi principi, non rinunciando ovviamente alla possibilità dell'aggravante (perchè non si rinuncia a questa possibilità), si faccia un passo indietro (pur piccolo, se si vuole) rispetto a quella che era la disciplina del codice fascista.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Senatore Gallo, il codice precedente, all'articolo 187 («Circostanze aggravanti»), diceva: «Per i reati preveduti dall'articolo precedente: 1° se ricorre alcuna delle circostanze indicate negli articoli 576 e 577 del codice penale», (tutte quelle aggravanti che portavano all'ergastolo e alla morte nel codice penale) «le pene detentive sono aumentate, sostituita la reclusione alla reclusione militare» (quindi era obbligatoria); «2° se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto, la pena può essere aumentata». Però questo non modifica la sostanza: è semplicemente una memoria storica.

Il senatore Gallo, come avete sentito, nel suo intervento ha proposto sostanzialmente tre emendamenti; due emendamenti di carattere puramente formale e cioè quello di sostituire, nel secondo comma dell'articolo 186 del codice penale militare di pace alla parola «ancorchè» la parola «consumato» e quello di eliminare la parola «tuttavia» nell'ultima proposizione dello stesso comma; inoltre il senatore Gallo ha proposto un emendamento sostanziale, cioè di sostituire la stessa ultima frase del secondo comma dell'articolo 186 (sempre considerata senza il «Tuttavia»), vale a dire: «La pena detentiva temporanea è aumentata», con la proposizione: «La pena detentiva temporanea può essere aumentata».

RICCI. Vorrei soltanto fare un'osservazione sulla prima delle proposte fatte dal senatore Gallo per vedere poi di trovare una formulazione di intesa, perchè io sono d'accordo con lui per quanto riguarda la parte concernente la parola «ancorchè».

Sono d'accordo con lui sul fatto che, esprimendosi così il disegno di legge, si generano degli equivoci; in altri termini questo «ancorchè» può dar luogo, sia pure in via puramente teorica, agli equivoci lamentati dal senatore Gallo. Il rimedio proposto, però, non mi sembra corretto perchè dire: «omicidio consumato, tentato o preterintenzionale», a mio avviso, pone l'uno accanto all'altro dei termini eterogenei. Bisognerebbe allora trovare una formula che dicesse: «omicidio volontario, consumato o tentato, o preterintenzionale». È secondo me opportuno approntare una formula di questo genere perchè altrimenti si metterebbero insieme dei termini eterogenei.

Se il senatore Gallo fosse così gentile di predisporre l'emendamento tenendo conto di questi suggerimenti, avrei l'onore di apporre, dopo la sua, la mia firma.

MARTORELLI. Vorrei illustrare l'emendamento, presentato insieme con i senatori Gozzini e Russo, che tende ad abrogare l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 186 del codice penale militare di pace. L'aumento della pena detentiva temporanea ripropone infatti una vecchia discussione sul diritto militare come diritto speciale o partico-

lare, cosa che può essere opportuna per certe categorie, ma non può essere una soluzione in via generale.

Il riferimento al codice penale comune è esaustivo in quanto gli obiettivi e le finalità della riforma del codice penale militare di pace sono nel senso di sopprimere qualsiasi contenuto di specialità. Per questi motivi propongo l'abrogazione dell'ultimo periodo dell'articolo 1 del disegno di legge.

*PRESIDENTE, relatore alle Commissioni riunite.* Questo tema dovrebbe essere trattato congiuntamente con quello dell'aggravante dell'articolo 2.

*GALLO.* Nel testo non si parla di applicabilità delle pene stabilite dal codice penale, ma di applicabilità delle corrispondenti pene stabilite dal codice penale, con che il principio - non direi di specialità - ma di singolarità del diritto penale militare mi pare pienamente fatto salvo. Pregherei quindi il senatore Martorelli di non insistere nel voler eliminare del tutto la singolarità del diritto penale militare.

*PRESIDENTE, relatore alle Commissioni riunite.* Mi trovo d'accordo con la posizione del senatore Gallo, in quanto la Camera ha fatto profonde e sostanziose modifiche al disegno di legge del Governo in cui la specialità emergeva in modo evidentissimo, ma sostanzialmente non l'ha cancellata, come si può vedere dagli aumenti delle pene e dall'articolo 2.

*FILETTI.* La mia scarsa competenza in materia penale non mi fa cogliere le difficoltà interpretative in ordine alla dizione usata nel secondo comma dell'articolo 186 del codice penale militare di pace. A me pare d'altronde che questa formula è la stessa usata in precedenza e non mi risulta che vi siano delle divergenze di carattere interpretativo o giurisprudenziale in materia. Mi sembra quindi che quando si dice: «nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale», ci si voglia riferire all'omicidio, anche se tentato o preterintenzionale, e si prevedono quindi le tre circostanze in cui si può concretizzare un omicidio. Mi sembra pertanto non necessario modificare la dizione dell'articolo 1, e sono quindi contrario

al primo ed al secondo emendamento del senatore Gallo. Per quanto concerne l'ultima frase del secondo comma dell'articolo 186, sono favorevole alla eliminazione del «tuttavia»; non mi sembra, però, che si possa dire: «può essere aumentata» perchè in questo modo disciplineremmo l'omicidio - tentato o preterintenzionale - così come è disciplinato nel codice penale, benchè esso si riferisca al militare che usa violenza. Credo invece che ci debba essere una disciplina un pò diversa tra l'omicidio commesso da una persona qualsiasi e quello commesso da un militare.

*GOZZINI.* Concordo pienamente con ciò che ha detto il senatore Martorelli. Parlando da un punto di vista generale direi di sì alla specialità del codice penale militare di pace purchè contenuta nei minimi limiti possibili. L'aumento della pena previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1 mi trova contrario, e quindi ho sottoscritto l'emendamento del senatore Martorelli volto alla sua soppressione.

*LIPARI.* Sono d'accordo, e non per ragioni di posizione di Gruppo, con le asserzioni del senatore Gallo. Mentre parlava il senatore Martorelli, per la verità, la prima immediata reazione sul piano della sensibilità è stata quella di dire: così deve essere, ed il sistema deve muovere in quella direzione. Però l'osservazione che il relatore aveva fatto nella introduzione, e cioè che stiamo esaminando un provvedimento che al di là della genericità del titolo, tocca soltanto uno degli istituti disciplinati dal codice penale militare di pace, ha evidenziato che, aderendo alla proposta del senatore Martorelli, determineremmo un ulteriore squilibrio nel sistema di questo codice, perchè è evidente che in una serie di altre fattispecie di reato questo meccanismo continua ad essere presente.

L'indicazione del senatore Martorelli va allora recepita nel senso che è quella la direzione lungo la quale il legislatore deve muoversi, ma non è questa la sede ed il momento per accoglierla se non determinando un ulteriore squilibrio.

Quindi, anche se qualcuno ritiene che non sia necessario introdurre questa modifica,



sono senz'altro favorevole all'emendamento proposto dal senatore Gallo, tendente a sostituire le parole: «nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale» con le altre: «nell'omicidio volontario, consumato o tentato, o nell'omicidio preterintenzionale», in quanto ritengo che questa dizione sia certamente più chiara in sede interpretativa.

Sono ugualmente favorevole alla soppressione della parola: «tuttavia» di cui al secondo comma dell'articolo 186 del codice penale militare di pace.

Quanto invece alla sostituzione delle parole: «è aumentata» con le altre: «può essere aumentata», posto che certamente si deve determinare un meccanismo, a mio avviso, di adeguamento tra gli articoli 186 e 187, vorrei conoscere anche l'opinione del relatore al riguardo per sapere se l'adeguamento debba essere effettuato in tal senso - come mi sembrerebbe opportuno, data la convincente motivazione addotta in proposito dal senatore Gallo - o meno. Dall'emendamento presentato all'articolo 2 dal presidente Vassalli sembrerebbe, infatti, che vi siano argomenti contrari che inducano a ritenere che invece l'adeguamento non debba avvenire in questa direzione.

*PRESIDENTE, relatore alle Commissioni riunite.* In qualità di relatore, espongo la mia opinione sugli emendamenti proposti.

Anzitutto, mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dal senatore Gallo e sottoscritto anche dal senatore Ricci, con il quale si propone di sostituire le parole: «nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale» con le altre: «nell'omicidio volontario, consumato o tentato, o nell'omicidio preterintenzionale».

Anch'io, senatore Filetti, sono dell'avviso che tale modifica non sia necessaria, ma dal momento che si pone il problema per cui in sede di interpretazione potrebbero sorgere dubbi, ritengo che sia meglio eliminarli con la correzione proposta.

Anche per quanto riguarda la soppressione della parola: «tuttavia» non ho obiezioni da fare.

Sono invece contrario all'emendamento del senatore Gallo tendente a rendere facoltativo l'aumento della pena detentiva temporanea.

Anzitutto vorrei ricordare - anche se in parte è già stato rilevato; lo ha fatto, ad esempio, il senatore Martorelli - che anche nel caso di violenza contro un inferiore, disciplinata dall'articolo 5, concernente la sostituzione dell'articolo 195 del codice penale militare di pace, è prevista un'identica dizione.

Quindi non sono in gioco problemi di disparità di trattamento nè complessivamente, a mio avviso, la questione dell'allineamento in ordine ad una trasformazione progressiva del codice penale militare in senso opposto al carattere di specialità e di autonomia, e al riguardo mi richiamo a quanto detto dal senatore Lipari.

Se si decide un aumento di pena nel caso di delitti così gravi commessi da militari (sia da parte di un inferiore contro un superiore che viceversa), ritengo che non sia accettabile rendere facoltativo tale aumento. A mio avviso, infatti, se veramente riteniamo che lo *status* di militare comporti in questi casi un trattamento più severo - ricordiamoci peraltro da cosa si è partiti con l'articolo 186, di cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale - l'aumento di pena deve essere obbligatorio.

Al limite, preferirei addirittura che non fosse previsto alcun aumento di pena perchè francamente non mi sembra opportuno un aumento di pena facoltativo nel caso di delitti di sangue.

E questa è anche la ragione - rispondendo al senatore Lipari, consentitemi questa anticipazione - per cui non condivido l'aumento facoltativo di pena di cui al successivo articolo, ancorchè esso trovi un precedente nel codice penale militare di pace vigente.

Mi sembra che i colleghi che si sono espressi al riguardo, sia pure per ora implicitamente, pensino che sia necessario un allineamento ma non sull'obbligatorietà. Ritengo, invece, che, data l'importanza dei soggetti nel caso sia dell'articolo 1 che dell'articolo 2, in cui addirittura il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto, considerata la natura dei reati di cui si tratta - reati di somma violenza, non dimentichiamolo - l'aggravante facoltativa sia fuori posto.

Sono anche contrario all'emendamento presentato dal senatore Martorelli insieme coi senatori Gozzini e Russo, tendente a sopprimere l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 186 del codice penale militare di pace, con cui in pratica si propone la soppressione dell'aumento di pena sia nella forma obbligatoria che in quella facoltativa.

CARPINO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, anch'io ritengo che la dizione adottata nel testo approvato dalla Camera dei deputati al secondo comma dell'articolo 186 del codice penale militare di pace non possa generare dubbi circa la volontà del legislatore. Tuttavia, poichè l'emendamento proposto al riguardo dal senatore Gallo non incide sulla sostanza, trattandosi di una semplice precisazione, mi dichiaro favorevole a tale proposta di modifica.

Sono anche favorevole alla soppressione della parola: «tuttavia».

Infine, per quanto riguarda l'altro emendamento presentato dal senatore Gallo e l'emendamento abrogativo del senatore Martorelli mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Passiamo alla votazione.

BATTELLO. Signor Presidente, riguardo alle proposte di modifica avanzate dal senatore Gallo, intervengo per dichiarare il mio voto favorevole, in particolare, sul secondo emendamento che propone di rendere facoltativo l'aumento della pena detentiva temporanea.

Il discorso potrebbe essere fatto in sede di esame dell'articolo 2 del disegno di legge a sostegno dell'attuale formulazione e quindi in senso contrario all'emendamento presentato dal relatore.

Tuttavia, qualora si mantenga l'attuale formulazione dell'articolo 1, che prevede l'aumento della pena detentiva temporanea nella forma obbligatoria, per ragioni di omologia, ne deriverà necessariamente, per quanto riguarda l'articolo 2, un argomento a sostegno della tesi concernente la soppressione della forma facoltativa dell'aumento della pena.

Intervengo pertanto in proposito in questa sede.

Ritengo che ragioni politiche, che vanno al di là anche di valutazioni di carattere giuridico, ci debbano consigliare di non rendere deteriore nel 1985 una normativa introdotta nel 1941.

Per queste ragioni sono a favore della facoltatività anche per quanto riguarda l'articolo 2 del disegno di legge.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto innanzitutto ai voti l'emendamento dei senatori Gallo e Ricci tendente a sostituire le parole: «nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale» con le altre: «nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero».

**È approvato.**

Metto ora ai voti l'emendamento presentato dai senatori Martorelli, Gozzini e Russo, tendente a sopprimere le parole: «Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata».

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Gallo e Ricci tendente a sopprimere la parola: «Tuttavia».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire le parole: «è aumentata» con le altre: «può essere aumentata».

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo.

FILETTI. Annuncio, signor Presidente, il voto contrario del mio Gruppo.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo

insieme l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

L'articolo 186 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

«Art. 186. - (*Insubordinazione con violenza*). - Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata».

**È approvato.**

Art. 2.

L'articolo 187 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

«Art. 187. - (*Circostanze aggravanti*). - Per il reato previsto dall'articolo precedente la pena può essere aumentata se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto».

A questo articolo presento un emendamento tendente a sostituire le parole: «la pena può essere aumentata» con le altre: «la pena è aumentata».

Ritengo opportuno che siano omologhe queste circostanze aggravanti. Se però il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto, la gravità del reato giustifica secondo me un aumento obbligatorio.

LIPARI. Mi pare di avere inteso dalla relazione che la discrepanza tra i «può» e i «deve» è già nel testo attuale. Quindi non c'è, diciamo così, squilibrio nel sistema.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. L'articolo 187 così recita: «Per i reati preveduti dall'articolo precedente: 1° se ricor-

re alcuna delle circostanze indicate negli articoli 576 e 577 del codice penale, le pene detentive sono aumentate, sostituita la reclusione alla reclusione militare; 2° se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto, la pena può essere aumentata».

Naturalmente l'articolo 187 attuale operava su uno spazio ben più ristretto, perchè l'articolo 186 per tutte le forme di omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, stabiliva la pena di morte trasformata poi in ergastolo.

LIPARI. Essendo diventato facoltativo l'aumento della pena nel nuovo testo dell'articolo 186, ammetterlo come obbligatorio nell'articolo 187, renderebbe contraddittorio il sistema e lo collocherebbe veramente in una logica di eccezionalità del rapporto in funzione della situazione di militare. È contro ogni tendenza nella quale, direi, tutti pensiamo si debba, sia pure su tempi più lunghi, muovere il legislatore.

A questo punto non solo al presentatore dell'emendamento, ma all'esperto di diritto penale domando se non sia opportuno ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Non direi, perchè abbiamo reso facoltativo l'aumento di pena contro il superiore in genere, ma quando questo superiore è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto, l'obbligatorietà potrebbe, a mio avviso, avere una sua logica. Ecco la ragione per cui non ritiro l'emendamento; capisco benissimo che debba essere seppellito lasciando il testo della Camera dei deputati, ma non lo ritiro.

MARTORELLI. La violenza prevista nei confronti del comandante del reparto o del militare preposto al servizio o del capo di posto, trova la sua motivazione nelle funzioni qualificate esercitate. Così non è invece nella situazione generica prevista all'articolo 1. Quindi, la previsione di aumento di pena è certo opportuna perchè tipica in una situazione in cui si infrangono regole della disciplina militare e il reato militare è tale se ha attinenza con la disciplina del servizio. Sono anch'io

però dell'opinione che l'aumento debba essere facoltativo, perchè il giudice militare deve stabilire il grado della violenza. Non vi può essere una previsione legislativamente data per il fatto concreto, per il rapporto tra la reazione del subordinato e i principi della disciplina del servizio.

A me non pare che questa situazione possa essere da noi determinata in termini obbligatori. In questo caso l'aumento di pena può essere giustificato solo in termini facoltativi.

GALLO. Signor Presidente, mi sorge un dubbio. Mentre sono favorevole, e lo dico subito, al mantenimento dell'attuale dizione per ragioni di carattere storico che già sono state evidenziate, vorrei però che mi si chiarisse la portata di questa aggravante. Voglio dire: si tratta di un'aggravante che si aggiunge a ciò che è contemplato nell'articolo precedente, oppure soltanto a ciò che è contemplato nell'articolo precedente, oppure soltanto a ciò che non è coperto dall'aggravante, sia pure facoltativa, che abbiamo or ora votato? In altri termini, si aggiunge anche all'omicidio compiuto nei confronti del superiore come ulteriore motivo di aggravamento della pena, ovvero contempla puramente e semplicemente quei fatti che, previsti dall'articolo 186 del codice penale militare di pace nella forma che viene proposta dal disegno di legge, si realizzano soltanto con l'uso della violenza contro il superiore? Noi riscontriamo che vi è una prima aggravante, cioè quella dell'articolo 1, contenuta nel secondo comma dell'articolo 186 del codice penale militare di pace quando l'omicidio sia commesso a danno di un superiore; e poi c'è l'aggravante dell'articolo 2. Mi chiedo: se l'omicidio è compiuto nei confronti del comandante del reparto, o del militare preposto al servizio, o del capo di posto, abbiamo due aggravanti o no? Questo è il punto, perchè tale norma mi sembra congegnata in modo da lasciare questo margine di perplessità, e cioè se questa seconda aggravante - lo ripeto - prevista dall'articolo 2, copra soltanto i fatti non assistiti dall'altra aggravante, cioè quelli di violenza pura e semplice nei confronti del superiore, o se si tratti di una seconda aggravante da prendere in considerazione anche in caso di omicidio.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Senatore Gallo, la riflessione che lei ha svolto è come sempre estremamente pertinente e acuta e fa nascere delle perplessità anche in me, in quanto relatore di questo provvedimento legislativo. Bisognerebbe rileggere la discussione che c'è stata alla Camera dei deputati su tale provvedimento. Io interpreto questa seconda aggravante come un qualcosa che si aggiunge all'altra prevista all'articolo 1.

BATTELLO. La Camera dei deputati non si è trovata di fronte ad ipotesi di aggravanti nell'articolo 186 del codice penale militare di pace, ma ad una serie di reati autonomi con una corrispondente pena per ciascuno di essi. Infatti, l'originario testo del Governo prevedeva all'articolo 186 una serie di reati, mentre all'articolo 187 affermava «per i reati preveduti dall'articolo precedente la pena può essere aumentata»; quindi l'aumento dell'aggravante si poneva in relazione a tante pene basi.

Nelle Commissioni riunite IV e VII della Camera dei deputati l'articolo 186 è stato riformulato, introducendo la pena base più l'aggravante, mentre l'articolo 187 ha subito una modifica, e cioè che, mentre l'originaria formulazione era «per i reati preveduti dall'articolo precedente», adesso è «per il reato previsto dall'articolo precedente».

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Mi viene fatto notare che, a favore dell'argomento secondo cui la seconda aggravante prevista dall'articolo 2 è aggiuntiva rispetto a quella prevista dall'articolo 1, sta il fatto che nell'articolo 187 si parla soltanto dell'aumento della «pena», di qualsiasi tipo di pena, ovviamente riferibile anche a pene accessorie, mentre invece l'articolo 186 parla di aumento della «pena detentiva». Quanto poi alla parola «reato» o «reati», qui si tratta solo di una scelta, perchè il codice penale militare di pace del 1941 affermava «i reati»; e il disegno di legge governativo a maggior ragione ha contemplato tutto un elenco di reati.

Quando poi la Camera dei deputati si è trovata di fronte a questo unico reato di insubordinazione con violenza avrebbe potuto scegliere sia l'una che l'altra formula; forse sarebbe stato più corretto mantenere la formu-

la «per i reati previsti», perchè nell'articolo 186 vi è la violenza generica e poi gli altri reati. È vero che il titolo del reato è «Insubordinazione con violenza», ma si tratta di una cosa di rilievo secondario, però si potrebbe mantenere la dizione «per i reati previsti».

GALLO. Se optiamo per una circostanza aggravante aggiuntiva, e non puramente e semplicemente speciale rispetto alla fattispecie del primo comma dell'articolo 186 del codice penale militare di pace, allora dovremmo dire «per i reati previsti»; però è possibile l'altra scelta: se vogliamo ritenere già sufficientemente aggravata la posizione in ordine all'omicidio con la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 186 nella versione proposta, allora dovremmo dire «per il reato di cui al primo comma dell'articolo precedente».

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Senatore Gallo, a mio avviso non possiamo aderire nel merito a questa interpretazione, perchè solo se la violenza è di lieve entità potremmo dire che si tratta di una violenza generica senza alcuna lesione, prevedendo un aumento di pena, sia pure facoltativa, se la violenza è esercitata nei confronti del comandante del reparto, o del militare preposto al servizio, o del capo di posto; tanto varrebbe mantenere la dizione «per i reati».

Mi rendo conto che tutto ciò darà luogo anche a difficoltà classificatorie ed operative notevoli, ma io propondo per il mantenimento di questa aggravante da concepirsi come aggiuntiva; si tratta di un problema diverso decidere se poi essa debba essere obbligatoria o facoltativa.

GRAZIANI. Sono favorevole al mantenimento del carattere facoltativo dell'aggravante non solo per le ricordate ragioni storiche e perchè non vi si oppone nessuna argomentazione di tipo sistematico - dato che in tutti i codici vi sono dei precedenti -, ma anche in riferimento - e ciò può apparire incongruo in una discussione teorica, ma dobbiamo tenere conto della realtà - alla pratica giurisprudenziale.

Per quanto riguarda i reati militari quest'ultima è molto rigorosa, più di quanto avviene

per i reati non militari. Per esempio, non solo la percossa indolore è considerata violenza, ma anche lo sputo o il trattenere il superiore per la giacca o per un braccio sono considerati comportamenti violenti. Invece, quando si tratta di reati penali non militari, normalmente in fatti di questo genere non vi è una giurisprudenza così rigorosa.

Quindi, anche sulla base di questa considerazione della pratica giurisprudenziale, credo sia da mantenere il carattere facoltativo di tale aggravante.

FILETTI. A me pare che possiamo superare la difficoltà circa la opzione tra la dizione: «per il reato previsto» e quella: «per i reati previsti», con un'altra dizione, cioè: «Nella ipotesi di cui all'articolo precedente».

GALLO. Mi sembra giusto, anche perchè forse si evitano questioni classificatorie.

FILETTI. Ora, poichè si tratta di una aggravante particolare (e in ciò mi conforta una sentenza del Tribunale superiore militare che leggo, laddove si dice che: «l'aggravante del fatto commesso in danno del comandante del reparto ricorre solo quando il soggetto passivo dell'insubordinazione sia il comandante del reparto a cui appartiene il soggetto attivo del reato») a me pare si debba ritenere una aggravante aggiunta alle altre aggravanti. Quindi io propongo un emendamento volto a sostituire, all'articolo 2, le parole: «Per il reato previsto dall'articolo», con le altre: «Nella ipotesi di cui all'articolo».

Inoltre aderisco alla proposta di mantenere la parola: «può», perchè la questione è già superata dalla precedente deliberazione adottata per l'articolo 1, per cui non vedo i motivi di una disparità di trattamento (dico questo anche se ho votato contro l'approvazione del precedente articolo).

CARPINO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sugli emendamenti mi rimetto alle Commissioni.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Filetti, tendente a sostituire, all'arti-

COMMISSIONI RIUNITE 2<sup>a</sup> E 4<sup>a</sup>

1° RESOCONTO STEN (25 settembre 1985)

colo 2, le parole: «Per il reato previsto dall'articolo», con le parole: «Nella ipotesi di cui all'articolo».

**È approvato.**

Metto ora ai voti l'emendamento del relatore tendente a sopprimere, nell'articolo 2, le parole: «può essere».

**Non è approvato.**

Metto ora ai voti nel suo insieme l'articolo 2 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 2.

L'articolo 187 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

«Art. 187. - (*Circostanze aggravanti*). - Nella ipotesi di cui all'articolo precedente la pena può essere aumentata se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto».

**È approvato.**

Art. 3.

L'articolo 189 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

«Art. 189. - (*Insubordinazione con minaccia o ingiuria*). - Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende l'onore, il prestigio o la reputazione di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, anche se espressi in forma anonima, diretti al superiore».

A questo articolo ho presentato un emendamento tendente a sopprimere, nell'ultimo

comma dell'articolo 189 del codice penale militare di pace, le parole: «anche se espressi in forma anonima».

GALLO. Infatti è una espressione ridondante. Signor Presidente, lei aveva enunciato una ragione che aveva convinto tutti noi: quando si dice «qualsivoglia altro mezzo di comunicazione», andare a specificare «anche se espressi in forma anonima» è assolutamente superfluo.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Sembra quasi istigatorio!

GALLO. Esatto: sembra quasi istigatorio! Quindi l'espressione doveva essere eliminata proprio per quella motivazione che aveva convinto tutti noi.

CARPINO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Metto ai voti l'emendamento da me presentato volto a sopprimere, alla fine dell'articolo 3, le parole: «anche se espressi in forma anonima».

**È approvato.**

GALLO. C'è l'argomento sollevato dal Gruppo comunista a proposito del secondo comma, circa le parole: «Il militare, che offende l'onore, il prestigio o la reputazione». Vale la pena di toccare il problema perchè qui si tratta di perequare: e allora la perequazione possiamo farla nel senso della tutela di tutti gli interessi che sono contenuti da questo secondo comma, ovvero da quelli che sono contemplati all'articolo 6, secondo comma.

Poi c'è un emendamento da me presentato per quanto riguarda la pena di cui al secondo comma dell'articolo 189 del codice penale militare di pace: il mio emendamento è volto a sostituire le parole: «da sei mesi a due anni», con le altre: «fino a due anni», in modo da parificare questa pena con quella di cui al secondo comma dell'articolo 196 del codice penale militare di pace, dall'articolo 6 del disegno di legge, che recita: «Il militare, che

COMMISSIONI RIUNITE 2<sup>a</sup> E 4<sup>a</sup>

1° RESOCONTO STEN. (25 settembre 1985)

offende l'onore o il decoro di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni».

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento testè illustrato dal senatore Gallo.

**È approvato.**

GOZZINI. Leggendo l'articolo 3 mi viene in mente che questo concetto di prestigio, abbiamo cominciato a criticarlo e a stigmatizzarlo ampiamente per quel che riguarda la magistratura; ma io domando a me e domando a voi: tale concetto è adeguato per quel che riguarda l'autorità militare? È adeguata la parola «prestigio»?

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Addirittura il senatore Martorelli, poc'anzi, ci ricordava che è adeguato per qualsiasi militare, anche per l'inferiore.

GOZZINI. La dignità! Ma il prestigio è sempre legato a una certa determinata funzione o carica pubblica. La dignità è per tutti gli uomini, qualunque sia il loro livello o grado in una qualunque struttura, gerarchica o di altro tipo; il prestigio no: esso è relativo.

LIPARI. Mi pare giusto: è molto meglio parlare di dignità.

CODAZZI. Il prestigio è più connesso alla autorità.

LIPARI. Ed è un concetto vecchio: la dignità fa riferimento ad un valore.

GALLO. È anche molto bello, il concetto di dignità.

BATTELLO. All'articolo 4 della legge sui principi si dice che dev'essere sempre garantita, nei rapporti personali, la pari dignità di tutti i militari.

GALLO. Quello di dignità è un concetto che si differenzia dall'onore perchè non è un

concetto individuale ma è funzionale ad un rapporto. Non si usa un termine ripetitivo di «onore»: l'onore ha un significato diverso.

CODAZZI. La dignità è insita alla persona.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Abbiamo discusso sul piano teorico il concetto di prestigio non solo in rapporto alla gerarchia militare o alla magistratura, ma - e tanto - a proposito dei delitti contro la Pubblica amministrazione. Però, nel codice penale militare vigente, la parola «prestigio» c'è in altri articoli: questa è la prima osservazione che intendo fare, ma che potrebbe non essere sufficiente.

La seconda osservazione è che il fatto che si possa parlare di prestigio anche dell'inferiore rispetto agli altri inferiori, tra i quali il primo può essere anche assunto, qualche volta, a funzioni di particolare fiducia, se non addirittura a funzioni momentanee di comando, mi può trovare d'accordo; però eliminare proprio il prestigio, adesso, così, d'un colpo solo, dalla disciplina militare, eliminarlo puramente e semplicemente o estenderlo agli inferiori non mi convince affatto. Il concetto di dignità è un concetto bellissimo (giustamente il senatore Battello ci ha ricordato i principi della disciplina militare), però esso riguarda tutti gli esseri umani: qui siamo nel codice penale militare, parliamo di persone investite di una funzione di un certo livello e responsabilità; non si tratta della comune dignità che spetta ad ogni uomo e che può anche essere offesa, ma che è qui assorbita sia dall'onore sia dal prestigio. Se c'è un campo, vorrei dire (salvo poter rivedere tutto), sia pure marginale, in cui il prestigio può avere ancora un significato, direi che è proprio il campo militare.

Io quindi personalmente sarei contro emendamenti sostitutivi dell'espressione «prestigio» in questo articolo, sia nel senso della abrogazione del prestigio sia nel senso della sua sostituzione con la parola «dignità».

Scusate questi miei atteggiamenti apparentemente reazionari.

CODAZZI. Intervengo soltanto per dire che capisco anch'io che il prestigio è collegato alla

funzione e per dire che lo è non solo quando si tratta di una scala di autorevolezza, come, per esempio, appunto, nel caso del militare che è graduato rispetto al militare semplice, ma, per esempio, anche nella funzione dei genitori: in essa c'è il riconoscimento di un prestigio dei genitori da salvaguardare. E così via dicendo.

Forse sarebbe più opportuno però vedere in quali altre occasioni si parla di prestigio per prendere una decisione al riguardo. Infatti, potremmo eventualmente decidere di mantenere questo termine, qualora la sua soppressione creasse una disarmonia troppo evidente in relazione ad altre norme.

Sono comunque favorevole all'introduzione del termine «dignità», che, a mio avviso, è molto giusto richiamare all'interno dei rapporti tra militari, considerate anche le condizioni che spesso si determinano all'interno di certe caserme.

Ogni persona ha il diritto di essere tutelata nella sua dignità in quanto portatrice di questo valore.

MARTORELLI. Credo che l'introduzione del termine «dignità» quale bene offeso accanto all'onore e al prestigio renda superflua la previsione di un'offesa alla reputazione, che è una somma di questi valori.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Il concetto di dignità trova una sua giusta collocazione - come ha detto la senatrice Codazzi - anche nell'ambito del diritto militare e se, in sede di esame dell'articolo 6, concernente minaccia o ingiuria a un inferiore, per avventura, non venisse approvata l'introduzione del termine «prestigio», proporrei di inserire la parola «dignità» anche in questo caso.

Vorrei però ribadire che il termine «prestigio» mantiene una sua autonomia concettuale rispetto alla dignità. Il prestigio attiene alla credibilità di chi ha funzioni superiori.

CODAZZI. Sarei anche favorevole al mantenimento della parola «prestigio», però vorrei sapere in quali altri casi e condizioni ricorre questo concetto.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Non è semplice soddisfare immediatamente questa sua richiesta, senatrice Codazzi, considerata la complessità del codice penale militare di pace. Comunque cercherò di fornirle al più presto tutti i necessari chiarimenti al riguardo. In ogni caso, vorrei farle rilevare che questo concetto ricorre anche nel codice penale.

GALLO. Signor Presidente, condivido pienamente le sue considerazioni riguardo al concetto di prestigio, concetto che compare troppo spesso nelle norme del codice penale militare di pace per poterlo eliminare in maniera semplicistica.

A me sembra anche molto importante il rilievo espresso in ordine alla superfluità del termine «reputazione». Infatti, proprio il concetto di prestigio - come è stato detto poc'anzi - attiene alla credibilità della persona che svolge determinate funzioni in un dato ambito sociale. È dunque, a mio avviso, del tutto superflua la parola «reputazione», che come credibilità è compresa nel concetto di prestigio.

Direi quindi di fare salve le ragioni fatte valere dal senatore Gozzini quando si è parlato di onore, prestigio o dignità, ripetendo questa formulazione. In sostanza, il prestigio è la reputazione particolarmente qualificata di chi ha un potere di supremazia speciale in un organismo militare per cui assorbe il concetto stesso di reputazione.

Quindi, sopprimendo la parola «reputazione», poichè, ripeto, è superflua - del resto, è già stato rilevato dal senatore Martorelli - la dizione potrebbe essere la seguente: «l'onore, la dignità o il prestigio».

FILETTI. La reputazione però proviene dagli altri, mentre il prestigio lo ha la persona.

GALLO. Sì, ma rispetto agli altri.

LIPARI. Forse sarebbe meglio dire: «il prestigio, l'onore o la dignità».

GRAZIANI. Signor Presidente, intervengo solo *ad adiuvandum*.



Quanto al fatto che il concetto di dignità possa assorbire quello di reputazione, vorrei rilevare che la dignità implica un problema di autostima, attiene al foro interno, per così dire, mentre la reputazione è la proiezione esterna della nostra personalità, cioè è una valutazione che altri ne danno. A me sembra quindi che sia il concetto di prestigio ad assorbire quello di reputazione.

GOZZINI. Mi dispiace di aver sollevato la questione del termine «prestigio». Ma a questo punto ritengo che il senatore Gallo abbia ragione quando rileva l'opportunità di mantenere questo termine per ragioni sistematiche, dal momento cioè che viene richiamato più volte nel codice penale militare di pace.

Vorrei però richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che forse sarebbe il caso di esaminare tale norma congiuntamente all'articolo 6, in cui si parla non solo di onore ma anche di decoro, concetto che peraltro andrebbe chiarito perchè non ne comprendo l'esatto significato in questo contesto.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Corrisponde ai concetti del codice penale in materia di ingiuria.

GOZZINI. Comunque, a mio avviso, bisognerebbe eliminare questa parola ed eventualmente usare gli stessi termini dell'articolo 3, anche se - lo dico francamente - ho alcune perplessità circa l'introduzione del termine «prestigio» nel secondo comma dell'articolo 196, cioè nel caso di minaccia o ingiuria a un inferiore. Mi rendo conto che potrebbe trattarsi anche di un colonnello o addirittura di un generale inferiore di grado, per cui si può parlare di prestigio, però non so quanto sia esatto questo termine riferito ad un soldato di truppa.

Inoltre, vorrei far presente che nel suo intervento, signor Presidente, lei aveva messo l'accento, molto pertinentemente, sul prestigio come concetto che attiene alla credibilità, termine oggi molto in uso nella lingua corrente ma non so quanto giuridicamente accettabile.

In ogni caso, se decidiamo di adottare nell'articolo 3 una dizione comprendente i concetti di onore, prestigio e dignità - alla quale sarei favorevole, nonostante le mie osservazioni iniziali - occorrerà studiare attentamente l'ordine della loro collocazione, considerando che il termine «dignità» ha un significato più generale mentre il termine «prestigio» riguarda più direttamente la persona. Dovremmo quindi decidere in quale ordine, se crescente o decrescente, disporre i tre concetti, fermo restando che il termine «onore» dovrebbe comunque essere inserito tra gli altri due. Per quanto mi riguarda, preferirei la seguente dizione: «la dignità, l'onore o il prestigio», ripetendo eventualmente gli stessi termini nell'articolo 6, qualora la Commissione decidesse in questo senso.

GALLO. Riferendomi alle perplessità del senatore Gozzini sull'uso della parola «prestigio» per un soldato di truppa, vorrei precisare che quest'ultimo, per il fatto stesso di occupare una certa posizione e di portare una divisa, ha un suo prestigio.

BATTELLO. Ma è pacifico in dottrina. Il Ventre, che è un'autorità in materia, dice chiaramente che, del resto, se il prestigio è l'insieme delle qualità che al militare competono in ragione della posizione individuale occupata nell'ambito delle Forze armate, non è revocabile in dubbio che esso sia un'attribuzione valida *erga omnes*, e quindi sussistente e tutelabile anche nei confronti del superiore.

LIPARI. Conviene metterli in ordine ascendente: prestigio, onore e dignità.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Lipari, Gallo e Gozzini, al secondo comma dell'articolo 189 del codice penale militare di pace, tendente a sostituire le parole: «l'onore, il prestigio o la reputazione», con le altre: «il prestigio, l'onore o la dignità».

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 3 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 3.

L'articolo 189 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

«Art. 189. - (*Insubordinazione con minaccia o ingiuria*). - Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore».

**È approvato.**

Art. 4.

L'articolo 190 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

«Art. 190. - (*Circostanze aggravanti*). - Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:

1) se la minaccia è usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;

2) se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;

3) se la minaccia è grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni».

Su questo articolo ho presentato un emendamento al punto 3) soppressivo delle parole: «fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente».

Il riferimento all'articolo 339 del codice penale comprende anche le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 189 del codice penale di pace. Siccome in questo articolo viene delineato il reato base, il riferimento a tutto l'articolo 339 avrebbe implicato l'assunzione, come circostanza aggravante, di un elemento costitutivo di un reato base.

CARPINO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si dichiara favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me presentato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

**È approvato.**

Art. 5.

L'articolo 195 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

«Art. 195. - (*Violenza contro un inferiore*). - Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata».

Proporrei di riformulare il secondo comma dell'articolo 195 del codice penale militare di pace nel seguente testo:

«Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio pre-

terintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata».

CARPINO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole alla proposta di riformulazione del secondo comma dell'articolo 195.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Metto ai voti l'emendamento che riformula il secondo comma dell'articolo 195 del codice penale militare di pace.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 6.

L'articolo 196 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

«Art. 196. - (*Minaccia o ingiuria a un inferiore*). - Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende l'onore o il decoro di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti, mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, anche se espressi in forma anonima, diretti all'inferiore.

La pena è aumentata se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni».

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è mio e tende a sopprimere al terzo comma dell'articolo 196 del codice penale militare di pace l'inciso: «anche se espressi in forma anonima».

Anche il secondo è stato presentato da me e tende a sopprimere, al quarto comma dell'articolo 196, le parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma precedente».

Il terzo emendamento, presentato dai senatori Lipari, Gozzini e Gallo, in analogia a quanto già disposto nell'articolo 3, è inteso a sostituire anche nell'articolo 6 le parole: «l'onore o il decoro», con le altre: «il prestigio, l'onore o la dignità».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Lipari, Gozzini e Gallo, tendente a sostituire, nel testo del secondo comma dell'articolo 196 del codice penale militare di pace, le parole: «l'onore o il decoro», con le altre: «il prestigio, l'onore o la dignità».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento da me presentato tendente a sopprimere le parole: «anche se espressi in forma anonima» nel testo del terzo comma del predetto articolo 196.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento da me presentato tendente a sopprimere le parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma precedente» nel quarto comma dello stesso articolo 196.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 6 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

#### Art. 6.

L'articolo 196 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

«Art. 196. - (*Minaccia o ingiuria a un inferiore*). - Il militare, che minaccia un

ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore.

La pena è aumentata se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni».

**È approvato.**

Art. 7.

Gli articoli 188, 192, 193 e 197 del codice penale militare di pace sono abrogati.

A questo articolo avevo presentato un emendamento, che aveva trovato pieno assenso da parte del senatore Battello e di altri senatori, tendente a sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7.

Gli articoli 188, 191, 192, 193 e 197 del codice penale militare di pace sono abrogati».

Preannuncio però due emendamenti alternativi, nascenti da un'altra sentenza della Corte costituzionale in materia di provocazione.

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, con sentenza n. 213 del 19 luglio 1984, l'articolo 49 che riguarda la provocazione.

Abbiamo negli articoli 194 e 198 del codice penale militare di pace due speciali forme di provocazione: nell'articolo 194 è prevista un'attenuante se il reato è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore; nell'articolo 198 invece si ha l'attenuante speciale della provocazione da parte dell'inferiore.

Si potrebbero sopprimere questi due articoli e questo ci porterebbe all'applicabilità totale del solo articolo 62, numero 2, del codice penale. Si potrebbe modificare il mio emendamento aggiungendo questi due articoli, ma vorrei segnalare la situazione particolare nascente dall'articolo 48, numero 3, del codice penale militare di pace che tra le attenuanti comuni pone l'aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati dal superiore. Nel momento in cui l'attenuante della provocazione diventasse con questa abrogazione solo fino ad un terzo come tutte le attenuanti, si capirebbe meno la differenza di trattamento tra la provocazione e l'aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati dal superiore che è provocazione meno grave; non si può usare la stessa diminuzione di pena, sarebbero necessarie concomitanti proposte relative all'articolo 48, numero 3.

GALLO. Una proposta riguardava la fattispecie nel senso di parlare di modi non convenienti del militare soggetto passivo. Per quanto riguarda invece il *quantum* di diminuzione di pena per questa forma di provocazione più blanda, potremmo seguire due strade: siccome la provocazione è circostanza attenuante per la posizione psicologica del soggetto attivo e per la minore dignità di tutela in cui si pone la persona che ha dato causa alla provocazione, che ha posto in essere un fatto ingiusto o che ha tenuto modi non convenienti, potremmo stabilire un aumento dell'attenuante per la provocazione maggiore rispetto a quanto disposto dal codice penale e una diminuzione di minore spessore per i modi non convenienti. Questa è una scelta che si deve fare.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Si potrebbe lasciare l'articolo 48, numero 3, com'è, sostituendo gli articoli 194 e 198 del

COMMISSIONI RIUNITE 2<sup>a</sup> E 4<sup>a</sup>

1° RESOCONTO STEN. (25 settembre 1985)

codice penale militare di pace. Nel disegno di legge si potrebbe formulare un articolo aggiuntivo per una diminuzione di pena superiore ad un terzo se il reato è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore.

FALLUCCHI. Si potrebbe forse sopprimere l'articolo 48 del codice penale militare di pace, facendo rientrare l'attenuante dei modi non convenienti nel quadro generale relativo agli articoli 194 e 198.

BATTELLO. La Corte costituzionale ha affermato che non si capisce la ragione per cui al codice penale militare non debba essere in linea generale applicabile l'attenuante comune prevista dall'articolo 62, numero 2, del codice penale; siccome nel codice penale militare c'è l'attenuante prevista dall'articolo 48, numero 3, che riguarda in sostanza la provocazione, non si capisce perchè in presenza di questa attenuante non debba essere applicabile in linea generale, non eccezionale, l'attenuante comune.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. La sentenza n. 213 della Corte costituzionale del 19 luglio 1984, dovendo trattare dell'articolo 49 del codice penale militare di pace, lo dichiara illegittimo. Poi, dovendo prendere in considerazione quelle disposizioni che, essendo inevitabilmente collegate, debbono essere dichiarate incostituzionali anche se non impugnate direttamente, «dichiara, ex articolo 27 della legge 11 marzo 1956, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'articolo 48 dello stesso codice limitatamente all'inciso "e salva la disposizione dell'articolo seguente"». Questa abrogazione è parziale, in quanto risparmia il resto dell'articolo 48.

BATTELLO. Questa sentenza della Corte costituzionale fa riferimento ad una rilevata contraddizione interna nella logica del codice penale militare di pace costituito dalla concorrente previsione di una attenuante comune dalle caratteristiche strutturali analoghe a quelle della provocazione. Quindi, individua la contraddizione nel fatto che da un lato ammet-

te una attenuante che è sostanzialmente la provocazione, dall'altro, contraddittoriamente nega l'applicabilità generale dell'articolo 62, numero 2, del codice penale.

Questa è la contraddizione che io riscontro.

GALLO. Io non la riscontro, però noto che nella fattispecie concreta si trascura una differenza fondamentale tra l'articolo 48 e la provocazione. E non si è capita la *ratio* dell'attenuante contenuta nell'articolo 48 che rappresenta veramente la situazione di chi si trova a reagire di fronte alla non osservanza - come diceva il senatore Martorelli - del «galateo» militare. Qui si prescinde completamente dalla reazione in stato d'ira da parte di un determinato soggetto, mentre nella provocazione non è così. Quindi, mi pare che le due circostanze attenuanti possano coesistere in un tema che si faccia carico della tutela di certi valori di contegno e di comportamento allo interno di un sistema; però bisogna arrivare ad una valenza certa.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Il punto è proprio questo.

MARTORELLI. Escludiamo la rilevanza penalistica dal «galateo» militare.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Se lo leggiamo attentamente nella sua integrità, l'articolo 48 è tutto a favore dell'inferiore. Esso afferma: (*Circostanze attenuanti comuni*) - «Oltre le circostanze attenuanti comuni previste dal codice penale, e salva la disposizione dell'articolo seguente, attenuano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 1° l'aver commesso il fatto per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari; 2° l'essere il fatto commesso da militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi quando trattasi di reato esclusivamente militare; 3° l'aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati dal superiore».

Il primo punto riguarda ogni militare; il secondo solo la povera recluta, cioè il militare appena arrivato e ancora sprovveduto. Al terzo

COMMISSIONI RIUNITE 2<sup>a</sup> E 4<sup>a</sup>

1° RESOCONTO STEN (25 settembre 1985)

punto, il senatore Gallo ha proposto di sostituire la locuzione «i modi non convenienti usati dal superiore» con quella «i modi non convenienti usati dal militare in genere». In proposito avrei personalmente qualche perplessità. Questo articolo difende l'inferiore; penso che questa norma abbia una sua ragion d'essere proprio perchè difende in particolare la povera recluta ancora sprovveduta.

GALLO. Tutto ciò non si pone assolutamente in discussione; si dice anche che il superiore può avere uno scatto di nervi di fronte ad un atteggiamento non conveniente di ostruzionismo o di menefreghismo da parte dell'inferiore. Noi dobbiamo tutelare anche il superiore! Secondo me, bisognerebbe dire «dal militare soggetto passivo»; o forse, meglio ancora, «da altro militare».

FALLUCCHI. Si potrebbe dire «per i modi non convenienti», senza dire chi è il soggetto.

GALLO. Io credo che la parità di trattamento debba muoversi non soltanto nei confronti del subordinato ma anche nei confronti del superiore. Mi pare che anche il superiore abbia diritto ad una certa sfera, che qui si estrinseca in una comprensione della situazione nella quale ci si è venuti a trovare per il modo non conveniente usato dall'inferiore. Così come ciò attenua la responsabilità dell'inferiore quando il modo non conveniente è stato usato dal superiore, non riesco ad afferrare perchè non debba valere il contrario, e cioè perchè il superiore non abbia diritto a un certo tipo di contegno da parte dell'inferiore. Comunque mettiamo pure: «ad altri militari».

Però rimane adesso il problema della quantificazione; anche se accettiamo di sostituire nell'articolo 78 del codice penale militare di pace, le parole: «per aver commesso» con le altre: «per i modi non convenienti usati da altro militare», rimane il problema della pena.

FALLUCCHI. Io, se dovessi leggere: «da altro militare», non capirei, mi guarderei in giro per cercare un terzo o un quarto altro militare.

Allora io preferirei: «modi non convenienti del militare», che può essere, in questo caso, sia il superiore che l'inferiore, perchè dire: «modi non convenienti di altro militare»...:

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. No, perchè dice: «modi non convenienti usati da»; dev'esserli qualcuno che li usa.

FALLUCCHI. Allora si potrebbe dire: «modi non convenienti usati dal militare».

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Ma il militare, ricordatevelo, è il soggetto attivo, in questo caso, e può usufruire delle circostanze.

GALLO. Il soggetto attivo usufruisce dell'attenuante se il modo non conveniente è stato usato dal militare soggetto passivo. Il termine «soggetto passivo» figura ormai nella nostra semantica normativa: per esempio, l'articolo 630 del codice penale parla di soggetto passivo. Potremmo usare quindi il termine: «soggetto passivo», che è la terminologia usata dall'articolo 630 quando prevede le attenuanti.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Veramente, di solito si dice: «persona offesa».

GALLO. No, signor Presidente, mi perdoni se insisto, ma nell'articolo 630 si usa proprio l'espressione: «soggetto passivo», mutuando questo linguaggio dalla dottrina.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Vediamo di congegnare l'articolo sulla provocazione, cioè quello in cui si dovrebbe dare una diminuzione di pena maggiore. Se noi sopprimiamo (come, secondo me, dovremmo fare) gli articoli 194 e 198 rimaniamo sotto il regime dell'attenuante fino ad un terzo, che è quello dell'articolo 72, numero 2. Adesso si tratta di dare invece un regime un pò più favorevole al provocato, per così dire, cioè aumentare l'attenuante della provocazione come del resto era negli articoli 194 e 198; ma di aumentarla in modo uguale per il superiore e per l'inferiore.

COMMISSIONI RIUNITE 2<sup>a</sup> E 4<sup>a</sup>

1° RESOCONTO STEN. (25 settembre 1985)

GALLO. Le possibilità sono due: aumentare l'aumento per la provocazione o diminuire l'aumento per i modi non convenienti.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Altrimenti c'è un'altra formula (ma è una formula di ripiego), cioè quella di rendere facoltativo tutto l'articolo 48 anzichè obbligatorio.

MARTORELLI. Si può dire: «fino ad un quarto», per i modi non convenienti.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Perché vogliamo peggiorare la situazione?

GALLO. Allora dovremmo aumentare fino alla metà per la provocazione.

MARTORELLI. Però anche la provocazione diventa un'attenuante speciale.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Esatto: ritorna ad essere un'attenuante speciale, però in modo uguale per l'inferiore e per il superiore.

Proporrei quindi un nuovo articolo 199-bis del seguente tenore: «Se alcuno dei reati preveduti dai Capi III e IV è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuto notizia, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a 15 anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà».

GALLO. Signor Presidente, forse sarebbe meglio, per non fare un passo indietro, prevedere una diminuzione delle pene diverse dall'ergastolo dalla metà ai due terzi. Proporrei quindi di mantenere la diminuzione riconosciuta dall'attuale articolo 198 del codice penale militare di pace, perequando in tal senso le posizioni del superiore e dell'inferiore.

Infatti, nell'attuale disciplina che regola la materia, si preferisce il superiore, al quale si riconosce una diminuzione maggiore rispetto

a quella prevista nel caso di provocazione subita dall'inferiore ad opera del superiore, di cui all'articolo 194 del codice penale militare di pace.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. A mio avviso, è troppo forte una diminuzione dalla metà ai due terzi ma, se preferite questa formulazione, potrei anche accettarla.

CARPINO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alle Commissioni.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Poichè nessun altro domanda di parlare ed essendo chiari ormai gli orientamenti al riguardo, accantonato momentaneamente l'articolo aggiuntivo di cui s'è detto, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 7, da me presentato, il quale, dopo la discussione svoltasi, risulta così formulato:

«Art. 7.

Gli articoli 188, 191, 192, 193, 194 e 197 del codice penale militare di pace sono abrogati».

**È approvato.**

Do a questo punto lettura dell'emendamento, da me presentato insieme con il senatore Gallo, tendente ad inserire, dopo l'articolo 7, il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 7-bis.

L'articolo 198 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

“Art. 198. - (*Provocazione*). - Se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuto notizia, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione non

COMMISSIONI RIUNITE 2<sup>a</sup> E 4<sup>a</sup>

1° RESOCONTO STEN. (25 settembre 1985)

inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite dalla metà a due terzi».

Questo nuovo articolo deve essere però collocato nel capo V, perchè si riferisce sia all'abuso di autorità che all'insubordinazione. Diventerebbe il primo articolo del capo V che riguarda le disposizioni comuni ai capi III e IV.

MARTORELLI. Devo far presente, signor Presidente, che la diminuzione delle pene diverse dall'ergastolo dalla metà a due terzi è fortissima.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Lo avevo già fatto notare. L'emendamento va riformulato, tenendo conto dell'osservazione del senatore Martorelli.

Do pertanto lettura dell'emendamento nel testo definitivo, comprensivo delle suddetta modifica:

«Art. 7-bis.

L'articolo 198 del codice penale militare di pace viene collocato nel capo V del titolo III del libro II dello stesso codice ed è sostituito dal seguente:

“Art. 198. - (*Provocazione*). - Se alcuno dei reati previsti dai capi terzo e quarto è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuto notizia, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà”.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 8.

L'articolo 199 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

«Art. 199. - (*Cause estranee al servizio o alla*

*disciplina militare*). - Le disposizioni dei capi secondo, terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari».

Mentre l'articolo 199 del codice penale militare di pace può far riferimento ai capi secondo, terzo e quarto perchè riguarda tutto ciò che è estraneo al servizio e alla disciplina militare, viceversa l'articolo al nostro esame deve riguardare soltanto i capi terzo e quarto.

Credo che la Camera dei deputati abbia commesso un errore quando ha inserito il riferimento al capo secondo in quanto non trova a mio avviso giustificazione occuparsi in questa sede della rivolta e dell'ammutinamento. Propongo quindi un emendamento soppressivo, al primo comma dell'articolo 199, della parola «secondo». Non dimentichiamoci infatti che, pur dovendo tenere conto di esigenze collaterali, questo disegno di legge nasce esclusivamente in seguito alle sentenze della Corte costituzionale concernenti i reati contro la disciplina per i reati militari e precisamente i reati di insubordinazione e di abuso di autorità.

Poichè i reati previsti dal capo secondo sono la rivolta, l'ammutinamento, l'omesso rapporto, l'accordo al fine di commettere rivolta o ammutinamento, la cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante, la domanda posta come reclamo collettivo - nel frattempo l'articolo che disciplina questo reato è stato dichiarato illegittimo con un'altra sentenza della Corte costituzionale - e l'attività sediziosa, e poichè tali reati non concernono assolutamente gli argomenti trattati da questo disegno di legge che, come ripeto, sono quelli di insubordinazione e di abuso di autorità, ritengo necessario approvare il mio emendamento.

FILETTI. Mi permetto di sottolineare che il testo dell'articolo 199 del codice penale milita-



COMMISSIONI RIUNITE 2<sup>a</sup> E 4<sup>a</sup>1<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (25 settembre 1985)

re di pace faceva riferimento soltanto a fatti di insubordinazione e di abuso di autorità a causa di onore, mentre il testo approvato dalla Camera dei deputati fa riferimento solo e genericamente a cause estranee al servizio o alla disciplina militare e quindi il capo secondo potrebbe rientrarvi.

GALLO. Credo che i reati previsti dal capo secondo siano tutti strettamente legati al servizio e alla disciplina militare.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Penso che la modifica apportata dalla Camera dei deputati, che ha inserito la parola «secondo», fosse solo nella prospettiva di eliminare la causa d'onore, ma non tutti i reati cui quest'articolo si riferisce. Credo che il testo originariamente proposto dal Governo fosse solo per la causa d'onore.

Ogni parlamentare è libero nella sua soggettività: alla Camera dei deputati i proponenti l'avevano ritirato, il Governo e il relatore erano contrari, c'è stato un solo parlamentare che l'ha fatto introdurre, non voglio dire il nome.

GALLO. Quei titoli sono incompatibili con l'estraneità al servizio o alla disciplina militare, è impensabile configurare un ammutinamento realizzato per cause estranee. Si tratta di una svista.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me presentato tendente a sopprimere la parola: «secondo».

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

**È approvato.**

GALLO. Signor Presidente, vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 8, il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 8-bis.

Il numero 3° dell'articolo 48 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

“3° l'aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati da altro militare”».

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Su tale emendamento esprimo parere favorevole.

CARPINO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, mi rimetto al giudizio delle Commissioni.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 8-bis, proposto dal senatore Gallo.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

FILETTI. Signor Presidente, il mio Gruppo vota a favore del disegno di legge al nostro esame pur non condividendo la soluzione adottata dall'articolo 1 che introduce la facoltatività nell'applicazione dell'aumento della pena «se la violenza consiste in un omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima».

MARTORELLI. Signor Presidente, noi votiamo a favore del disegno di legge oggi al nostro esame perchè si tratta innanzitutto di un passo in avanti, e perchè vi erano inoltre degli evidenti vuoti legislativi che ormai dovevano essere colmati.

Detto questo ci auguriamo che il disegno di legge n. 2623 presentato alla Camera dei deputati per conferire la delega legislativa al Governo per la riforma organica del codice penale militare di pace venga approvato al più presto.

FALLUCCHI. Signor Presidente, a nome del Gruppo democristiano esprimo parere favorevole sull'intero disegno di legge. Sono stato

COMMISSIONI RIUNITE 2<sup>a</sup> E 4<sup>a</sup>

1° RESOCONTO STEN. (25 settembre 1985)

personalmente incaricato di svolgere questa dichiarazione di voto anche perchè come ex militare conosco da vicino tale materia e posso senz'altro affermare che il testo legislativo che stiamo approvando introduce dei miglioramenti circa la più volte auspicata pari dignità tra ogni militare, quale ne sia il grado.

Detto questo mi associo all'augurio fatto dal senatore Martorelli, e cioè che il nuovo codice penale militare di pace venga riformato in modo organico al più presto.

**PRESIDENTE**, *relatore alle Commissioni riunite*. Poichè nessun altro domanda di parlare

per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà conseguentemente essere modificata.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 19,15.*

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

**DOTT. ETTORE LAURENZANO**